



A tutti i Membri

Roma, 23.7.2020

della Commissione VII Senato

Istruzione Pubblica, Beni Culturali
Ricerca Scientifica, Spettacolo e Sport

OGGETTO: Guide Turistiche - Legge 97 / 2013 art. 3. Direttiva Bolkestein.

L'Associazione Nazionale Guide Turistiche - ANGT - desidera sottoporre alla Loro attenzione una questione cruciale per l'esercizio della professione di Guida Turistica in Italia e per la tutela dei professionisti.

In questo momento così tragico per il nostro Paese, conseguenza del diffondersi della pandemia di COVID-19, il settore del Turismo è stato letteralmente annientato e le Guide Turistiche vengono a trovarsi in una situazione drammatica che non ha precedenti, senza speranza alcuna di poter ricominciare a svolgere la loro professione se non nella primavera 2021, sarebbe fondamentale definire la questione con senso di giustizia - come d'altronde è stato fatto per Balneari e Ambulanti - per sperare in una ripresa professionale su basi amministrativamente corrette.

La professione di Guida Turistica, professione regolamentata, è assoggettata alle disposizioni del diritto di stabilimento europeo in materia di professioni per il riconoscimento della qualifica professionale in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento fino dal 1992 con la Direttiva 92/51/CEE, sostituita in seguito dalla Direttiva 2005/36/CE, ulteriormente mutata con le Direttive 2013/55/UE e 2018/958/UE. Pertanto, la professione di Guida Turistica NON è soggetta alla Direttiva 2006/123/CE (Servizi), per tutto ciò che attiene alle qualifiche professionali, ivi comprese le modalità di esercizio della professione per le quali vige l'esclusiva competenza dello Stato.

La ragione della sottoposizione dell'esercizio della professione di Guida Turistica all'ottenimento di una previa abilitazione è costituita dalla sua interferenza con diversi, nondimeno convergenti interessi pubblici, propri dei destinatari dei relativi servizi, ma anche dell'intera collettività nazionale, rappresentati in particolare dalla corretta diffusione della conoscenza del patrimonio storico, artistico ed ambientale la cui illustrazione è come detto oggetto specifico e peculiare della professione.

Infatti, la caratteristica territoriale della professione di Guida Turistica esiste in tutti i Paesi del mondo e l'ampiezza del territorio di esercizio dipende da fattori locali e deve essere compatibile con la possibilità di una conoscenza approfondita del patrimonio immateriale della comunità locale e del patrimonio dei beni culturali e ambientali nonché della loro logistica.

Vale la pena di ricordare che gli "ambiti" di esercizio della professione non costituiscono affatto meri limiti territoriali, rappresentano, - proprio in ragione dei presupposti delle condizioni che stanno alla base dell'abilitazione e del suo rilascio, nonché della natura specifica e peculiare dell'"oggetto" della professione - nient'altro che gli spazi della accertata competenza della Guida Turistica, identificando, in particolare, la/e porzione/i del patrimonio storico-artistico, culturale ed ambientale che il professionista ha dimostrato (superando prove di esame apposite) di conoscere al punto da poterla/e compiutamente "illustrare", diffondendone la corretta conoscenza a coloro che intenderanno usufruire dei suoi servizi".

Ad integrazione di quanto su esposto, riportiamo, qui di seguito, le citazioni tratte da testi delle Istituzioni dell'Unione Europea e dello Stato italiano, in base alle quali riteniamo errata l'apertura del Caso EU-Pilot 4277/12/MARK, relativa ad una supposta violazione della Direttiva europea 2006/123/CE da parte delle norme regionali che prevedono il rilascio di un'abilitazione all'esercizio della professione nel rispettivo territorio regionale o nei rispettivi territori provinciali. Altrettanto errata, tanto più lesiva degli interessi primari del nostro Paese, risulta, di conseguenza, l'approvazione dell'Art. 3 della "Legge europea 2013" n. 97 dello Stato italiano del 6 agosto 2013.

Lettera della Commissione Europea, Bruxelles 13/02/2013

Oggetto: Violazione delle disposizioni della Direttiva Servizi, 2006/123/CE – Caso EU Pilot 4277/12/MARK.

Come annunciato dalla Commissione nella sua Comunicazione dell'8 giugno 2012, sull'implementazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno (la "Direttiva servizi") e nella sua comunicazione una migliore Governance per il mercato interno, la Commissione applicherà una politica di "tolleranza zero" riguardo alle violazioni degli obblighi incondizionati imposti dalla direttiva servizi. Nelle sue conclusioni del 29 giugno 2012, il Consiglio europeo ha incoraggiato la Commissione ad adottare le misure necessarie ad assicurare l'attuazione immediata di tali disposizioni.

A questo proposito facciamo seguito alla Vostra comunicazione del 29 ottobre 2012 (Prot. n. 10649) e prendiamo atto dei provvedimenti allo studio riguardo le Guide Turistiche e del fatto che questi verrebbero a sanare il rilievo relativo all'art. 10, paragrafo 4 della direttiva riguardante la portata nazionale dell'autorizzazione. La Commissione europea vorrebbe poter disporre, a questo proposito, di un calendario dettagliato relativo alle varie iniziative per la definizione di un testo normativo in materia.

Nota della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Politiche Europee DPE 0006283 P-4.22.17.4.5 del 02/09/2013 avente per oggetto: EU Pilot 4227/128MARK – Violazione delle disposizioni della Direttiva Servizi (2006/123/CE) – Guide Turistiche. Legge europea 2013. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. "Facendo seguito alla pregressa corrispondenza, si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 è stata pubblicata la legge n. 97 del 6 agosto 2013 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2013".

Si segnala, in particolare, l'articolo 3 della citata legge, volto a porre rimedio al caso EU Pilot in oggetto".

Nota ANGT

Con l'art. 3 della legge n. 97/2013 è stato applicato l'art. 10, comma 4, della Direttiva Europea 2006/123/CE: "L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di servizi o di esercitarla su tutto il territorio nazionale...".

L'art. 3 della Legge 97/2013, al comma 1, applica (con l'art. 10 comma 4 della Direttiva Europea 2006/123/CE) alle "abilitazioni professionali" una norma che si riferisce alle "autorizzazioni" (o licenze), ma le "autorizzazioni" (o licenze) per le Guide Turistiche sono state abolite ormai da anni (Decreto Legislativo n° 112 del 31-3-1998, art. 46, comma 3.b). Le "autorizzazioni" (o licenze) e le "abilitazioni professionali" non sono concetti intercambiabili.

Il Decreto Legislativo n. 59 del 2010 di recepimento da parte dell'Italia della Direttiva Europea 2006/123/CE, all'art. 8 punto f) definisce il "regime autorizzatorio":

"regime di autorizzazione: qualsiasi procedura, non inerente alle misure applicabili a norma del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi

ad un'autorità competente allo scopo di ottenere un provvedimento formale o un provvedimento implicito relativo all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio; ai fini del presente decreto, non costituisce regime autorizzatorio la dichiarazione di inizio attività (d.i.a). di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.”

Tale definizione non corrisponde con il concetto di abilitazione professionale, ma con quello di “licenza”, ed esclude da tale concetto le “misure applicabili a norma del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206”, ossia del Decreto di recepimento della Direttiva 2005/36/CE.

Il comma 4 dell’art. 10, della Direttiva Europea 2006/123/CE prosegue: “L’ autorizzazione permette al prestatore di accedere all’attività di servizi o di esercitarla su tutto il territorio nazionale...tranne nei casi in cui la necessità di un’ autorizzazione specifica o di una limitazione dell’ autorizzazione ad una determinata parte del territorio (...) sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale”.

L’art. 9, comma 1 lettera b della stessa Direttiva stabilisce che: “Gli Stati membri possono subordinare l’accesso ad una attività di servizi e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti: la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

La stessa Direttiva 2006/123/CE permette quindi deroghe all’esercizio di un’attività su tutto il territorio nazionale per "motivi imperativi di interesse generale", “motivi riconosciuti come tali dalla Corte di Giustizia Europea”. Tra questi è inclusa la “tutela del Patrimonio Culturale” (considerando 40 e art. 4 comma 8).

Le restrizioni territoriali, nella Direttiva 2006/123/CE, sono inserite tra i “Requisiti da valutare” (art. 15 comma 2 - a) e NON già tra i “Requisiti vietati” (art.14).

Fino al 2013, le abilitazioni all’esercizio della professione di Guida Turistica erano ottenute a seguito del superamento di esami riguardanti il patrimonio storico-culturale di una Provincia o di una Regione. Con l’art. 3 della legge 97/2013 (in applicazione della Direttiva Europea 2006/123/CE art. 10 comma 4), le abilitazioni alla professione di Guida Turistica sono state dichiarate valide automaticamente su tutto il territorio nazionale, senza aver superato l'accertamento del requisito di capacità relativo all'esercizio della professione riguardo al patrimonio che non è stato oggetto di esame.

E' impossibile saper effettuare visite guidate su tutto il territorio italiano, il cui Patrimonio va dalla preistoria all'arte contemporanea e conta non meno di 500.000 monumenti censiti (dato fornito in un Convegno, in data 8-11-2011, dall’allora Segretario Generale del Ministero dei Beni Culturali Arch. Roberto Cecchi).

Perdendo gli ambiti territoriali, la Guida Turistica viene anche a perdere la sua qualificazione professionale. In tal modo la qualificazione professionale delle Guide Turistiche risulta annullata.

Se le leggi garantiscono un livello elevato di qualificazione professionale, le prestazioni delle Guide Turistiche possono garantire la corretta illustrazione del patrimonio culturale e la valorizzazione dei beni culturali a fini turistici, anche dei beni meno noti.

Nessuno è in grado di conoscere tutto il patrimonio nazionale, né i candidati, né gli esaminatori.

Non si può non tenere conto che, dal 2013, nessuno sta esercitando come Guida nazionale. Dal 2013 si è verificato che alcuni soggetti hanno ottenuto l’abilitazione in un territorio (con esame sul patrimonio di quel territorio), con l’intento dichiarato di esercitare in un altro. Anni di caos legislativo hanno permesso le scorciatoie e il “pendolarismo abilitativo”.

Sempre di Guida locale si tratta, ma senza che sia stata effettuata la verifica delle competenze.

Per altre due categorie danneggiate da tale Direttiva, sono state adottate misure a tutela del loro lavoro.

La Legge di Bilancio (n. 145 del 30-12-2018, art. 1 comma 686) ha escluso gli Ambulanti dalla Bolkestein. La motivazione presentata: "al fine di promuovere e garantire gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione". La motivazione fa riferimento ai "motivi imperativi di interesse generale" riconosciuti dal diritto europeo.

Per i Balneari, la proroga di 15 anni è stata motivata con la "valorizzazione e promozione della risorsa come elemento fondamentale della più ampia strategia di rilancio turistico".

Successivamente tale proroga è stata applicata anche al comparto delle concessioni demaniali per la pesca.

A maggior ragione andrebbero tutelate le Guide Turistiche, in quanto professione regolamentata cui si applicano i "motivi imperativi di interesse generale".

In applicazione della Direttiva Europea 2013/55/UE (che ha modificato la Direttiva 2005/36/CE sul Riconoscimento dei Titoli Professionali precedente), il Governo italiano ha inviato alla Commissione Europea un elenco delle professioni che intende mantenere regolamentate (P.N.R. o Piano Nazionale di Riforma delle Professioni), in quanto si applicano a tale professione i "motivi imperativi di interesse generale": per le Guide Turistiche il Governo ha fatto valere sia la "valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale" che "la protezione dei consumatori". La Commissione Europea ha accettato il testo inviato dall'Italia e l'idea che si applicano i motivi imperativi sopra citati alle Guide Turistiche.

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE DEL 26.02.1991 (Italia C-180/89 Guide Turistiche)

"L'interesse generale attinente alla valorizzazione del patrimonio storico e alla migliore divulgazione possibile delle conoscenze sul patrimonio artistico e culturale di un Paese può costituire un'esigenza imperativa che giustifica una restrizione alla libera prestazione di servizi".

Nota ANGT:

La Corte di Giustizia ha affermato quanto sopra nelle sentenze "Guide Turistiche" del 26 febbraio 1991, riguardanti l'Italia, la Francia e la Grecia, e in altre sentenze e oggi tale interesse generale è incluso fra i "motivi imperativi" elencati al 'Considerando' (40) della direttiva 2006/123/CE, che ne comprende anche altri che riguardano la nostra professione, come riscontrabile in tale testo sotto riportato.

Le "disposizioni nazionali di attuazione della sentenza" sono quelle stabilite con il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 1995, riguardo alle quali è stata anche emanata la circolare esplicativa 24 ottobre 1996, n.559, del Ministero dell'Interno (G.U. n. 286 del 6/12/1996). Con il citato decreto si riconosce la "specializzazione" delle Guide Turistiche che hanno superato gli esami di abilitazione indetti dalle Regioni (o dalle Province delegate) per i siti elencati ai sensi della sopra citata deroga della sentenza in oggetto, che riserva loro l'illustrazione di tali beni.

Considerando (40)

"La nozione di «motivi imperativi di interesse generale» cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente direttiva è stata progressivamente elaborata dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del trattato, e potrebbe continuare ad evolvere. La nozione, come riconosciuto nella giurisprudenza della Corte di giustizia, copre almeno i seguenti motivi: (...) la pubblica sicurezza (nota ANGT: intendendo con ciò la sicurezza e l'incolumità dei visitatori e della guida che li accompagna) (...) la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori, (...) la protezione dell'ambiente e dell'ambiente urbano, (...) e rurale (nota ANGT: tramite l'educazione dei visitatori al suo rispetto che ne favorisce la conservazione), gli obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia (...) dei vari elementi presenti nella società e, in particolare, dei valori sociali, culturali, religiosi e filosofici, (...) la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico...".

DIRETTIVA 2006/123/CE (Servizi)

Considerando (31)

"La presente Direttiva è coerente con la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e non pregiudica tale Direttiva. Essa riguarda questioni diverse da quelle relative alle qualifiche professionali, quali l'assicurazione di responsabilità professionale, le comunicazioni commerciali, le attività multidisciplinari e la semplificazione amministrativa. Per quanto concerne la prestazione di servizi transfrontalieri a titolo temporaneo, una delle deroghe alla libera prestazione di servizi previste dalla presente Direttiva assicura che il Titolo II della libera prestazione di servizi della direttiva 2005/36/CE resti impregiudicato. Pertanto la disposizione sulla libera prestazione di servizi non incide su nessuna delle misure applicabili a norma di tale Direttiva 2005/36/CE nello Stato membro in cui viene fornito il servizio".

Considerando (33)

(omissis) "Nell'ambito di applicazione della presente direttiva rientrano altresì i servizi ai consumatori, quali i servizi nel settore del turismo, compresi i servizi delle guide turistiche" (omissis)...

Al quesito posto dall'ANGT relativamente al considerando 33 che cita del turismo soltanto la categoria delle Guide Turistiche come soggetta dalla Direttiva servizi, gli Uffici della Commissione Europea sull'applicazione della Direttiva 2006/123/CE hanno risposto con lettera datata Bruxelles 28.02.07, 0823 MARKT7E/1/MTF/sam D(2007) 2597, che il considerando in realtà contiene un elenco non esaustivo di servizi, fra i quali quelli turistici, comprendendo anche gli accompagnatori turistici. Inoltre dice testualmente:

"Per quanto riguarda il suo quesito circa il legame tra la direttiva sui servizi (2006/123/CE) e quella sul riconoscimento delle qualifiche professionali (2005/36/CE) si tratta di due direttive complementari. La direttiva sui servizi si applica ad aspetti diversi da quelli connessi alle qualifiche come ad esempio la pubblicità, le tariffe, l'assicurazione, le attività multidisciplinari e la semplificazione amministrativa. Pertanto, entrambe le direttive si applicheranno alle guide turistiche per gli aspetti specifici coperti rispettivamente dall'una o dall'altra".

Nella risposta non si cita l'esercizio della professione, in quanto prevalgono sulle disposizioni della direttiva 2006/123/CE le disposizioni della direttiva 2005/36/CE, (oggi della 2013/55/UE) come stabilito dall'articolo 3 della stessa direttiva 2006/123/CE, qui di seguito trascritto, perché l'esercizio di una professione dipende dai contenuti, dalle conoscenze e dalle competenze acquisite e proprie della qualifica professionale posseduta.

DIRETTIVA 2006/123/CE

Articolo 3 - Relazione con le altre disposizioni del diritto comunitario.

1. Se disposizioni della presente Direttiva confliggono con disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, le disposizioni di questi altri atti comunitari prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifiche. Tra tali atti rientrano:

- a) (omissis)
- b) (omissis)
- c) (omissis)
- d) la Direttiva 2005/36/CE.

2. (omissis)

3. Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente Direttiva nel rispetto delle norme del trattato che disciplinano il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei servizi.

La Direttiva “Servizi” 2006/123/CE, al Considerando 7, afferma che la Direttiva tiene conto delle “specificità di ogni tipo d’attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione”. La qualificazione professionale della Guida Turistica è legata ad un ambito di competenza. L’Italia è il paese europeo con il maggior numero di “Musei e Monumenti Storici” rispetto agli altri Stati membri. Le Regioni italiane presentano caratteristiche culturali specifiche.

PRONUNCE SULLA SUSSIDIARIETA' E COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI STATI IN MATERIA DI PROFESSIONI E BENI CULTURALI:

A) COMUNICAZIONE AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO del 19.10.2007 (vigenti entrambe le Direttive 2005/36/CE e 2006/123/CE). In essa si cita il seguente parere della Commissione Europea: "Ogni Stato membro resta libero di disciplinare questa professione e di stabilire il tipo e il livello delle qualifiche necessarie per esercitarle. Pertanto uno Stato membro ha anche la discrezione di decidere se disciplinare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa solo a livello nazionale, ovvero delegare le competenze in ambito legislativo ed esecutivo ad un livello inferiore dell'amministrazione locale come ha fatto l'Italia".

B) LA RISPOSTA DI MICHEL BARNIER, A NOME DELLA COMMISSIONE, del 15.11.2013 a una interrogazione parlamentare (E-0110394/22013 del 16.09.2013): “Resta di esclusiva competenza dei singoli Stati membri regolamentare l’accesso e l’esercizio delle attività professionali, nonché definire il campo delle attività coperte da una professione o ad esse riservate”.

La Direttiva Europea 2018/958/UE integra le Direttive riguardanti le professioni.

Considerando n. 2

“In assenza nel diritto dell’Unione di specifiche disposizioni di armonizzazione dei requisiti per l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio, è competenza di uno Stato membro

decidere se e come regolamentare una professione nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.”

Considerando n. 8

“Le attività contemplate dalla presente direttiva dovrebbero riguardare le professioni regolamentate che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE. La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai requisiti che limitano l’accesso alle professioni regolamentate esistenti o il loro esercizio o alle nuove professioni che gli Stati membri stanno valutando se regolamentare. La presente direttiva dovrebbe essere applicata in aggiunta alla direttiva 2005/36/CE, fatte salve le altre disposizioni definite in altri atti dell’Unione per quanto riguarda l’accesso a una determinata professione regolamentata, o il suo esercizio”.

Considerando n. 17

“Qualora l’accesso alle attività di lavoro subordinato o autonomo e l’esercizio di tali attività siano subordinati al rispetto di determinati requisiti relativi a specifiche qualifiche professionali, stabiliti direttamente o indirettamente dagli Stati membri, è necessario garantire che tali requisiti siano giustificati da motivi di interesse generale, come quelli ai sensi del TFUE, vale a dire di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, o da motivi imperativi di interesse generale, riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. È altresì necessario chiarire che, tra i motivi imperativi di interesse generale, riconosciuti dalla Corte di giustizia, figurano il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale; la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi, anche attraverso la garanzia della qualità dei lavori di artigianato, e dei lavoratori; la tutela della buona amministrazione della giustizia; la garanzia dell’equità delle transazioni commerciali; la lotta contro la frode e la prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscali, e la salvaguardia dell’efficacia dei controlli fiscali; la sicurezza dei trasporti; la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano; la salute degli animali; la proprietà intellettuale; la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale; gli obiettivi di politica sociale; e gli obiettivi di politica culturale. Secondo una costante giurisprudenza, ragioni di ordine puramente economico, quali la promozione dell’economia nazionale a scapito delle libertà fondamentali, come pure i motivi puramente amministrativi, quali lo svolgimento di controlli o la raccolta di dati statistici, non possono configurarsi come motivi imperativi di interesse pubblico.”

Nota ANGT

Per gli Ambulanti è stato riconosciuto il motivo imperativo “obiettivo di politica sociale”.

Articolo 7

Proporzionalità – lettera g)

“restrizioni territoriali, anche quando la professione è regolamentata nelle varie parti del territorio di uno Stato membro in modo diverso rispetto al modo in cui è regolamentata in altre parti;”

Estratto ricorso del Mibact al Consiglio di Stato del 9 marzo 2017"...ECC.MO CONSIGLIO DI STATO Cont. n. 17329/16 (Avv. Barbieri A.) RICORSO IN APPELLO con richiesta di

sospensione dell'efficacia della sentenza previa emanazione di decreto cautelare monocratico, anche inaudita altera parte, ex art. 56 c.p.a.

(omissis) "Il TAR in tal modo, però, mostra, se non altro, di non conoscere la realtà della pratica (e del regime giuridico) delle Guide Turistiche in Italia, da sempre operanti in ambiti territoriali circoscritti, regionali o provinciali. Pensarla così è come pretendere, con questa sentenza, di stabilire il principio, del tutto irrazionale e incomprensibile, per cui un soggetto che conosce il territorio e i siti culturali della Sicilia – avendo lì esercitato e avendo in quella Regione conseguito il titolo – debba o possa esercitare la professione di Guida Turistica specialistica su tutti i siti culturali italiani.

Questa idea, del tutto slegata dalla realtà, svuota di ogni significato utile la stessa previsione di legge di una guida specialistica e condurrebbe all'assurdo di un unico esame nazionale che abiliti le guide all'esercizio dell'attività professionale su tutti i siti inclusi nell'elenco. Quanto detto sia testimoniato dalla circostanza che lo stesso TAR mostra, a un certo punto della motivazione, di essere (cadendo in patente contraddizione) consapevole di tale aberrazione, lì dove scrive (fine pag. 8 e inizio pag. 9): "oltre alla genericità e indeterminatezza della disciplina dell'art. 7 del decreto circa il rapporto tra l'abilitazione regionale e l'elenco nazionale, si deve evidenziare che, se a seguito dell'abilitazione regionale potesse svolgersi l'attività di Guida Turistica, comunque, su tutto il territorio nazionale, per i siti individuati nel decreto, tale disciplina risulterebbe anche contraddittoria rispetto all'esigenza di garantire una specialità delle conoscenze relativamente a tali siti, posta a base del potere attribuito dal comma 3 dell'art. 3 della legge n. 97 del 2013".

(omissis) "Anzitutto, il Giudice di primo grado si è erto a difensore estremo dei principi economici del diritto comunitario, ma, così facendo, ha evidenziato una perniciosa visione di cortissimo raggio. A cominciare dalla completa pretermissione di un aspetto diremmo fondamentale della problematica tutta, che è quello dell'essere la Guida Turistica una "professione" tutelata, la quale beneficia, per questa sua caratteristica, di una disciplina garantista che non può essere sacrificata sull'altare del libero mercato comunitario..."

(omissis) "Occorre aggiungere che le Guide Turistiche svolgono altresì un servizio che rientra tra i "servizi pubblici essenziali". Le Guide Turistiche nei musei, anche in base all'art. 117 del codice dei beni culturali, in quanto servizio di accoglienza del pubblico, costituiscono, per l'appunto, servizio pubblico essenziale (giusta le modifiche alla legge n. 146 del 1990 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, apportate dal decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2015, n. 182; la legge di conversione n. 182 ha introdotto, inoltre, un art. 01 del seguente tenore: «Art. 01 – Livelli essenziali delle prestazioni nella cultura - 1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle relative norme di attuazione"

Tutto quanto premesso riteniamo sia improcrastinabile l'approvazione di una legge di riordino sulla professione di Guida Turistica che stabilisca requisiti e criteri uniformi per l'accesso alla professione e riconosca la qualificazione professionale necessaria.

Il titolo di studio deve essere la laurea e gli esami di abilitazione devono essere svolti da Enti pubblici (e non da Enti formativi di diritto privato come avviene attualmente in alcune Regioni).

Non si confonda tuttavia la legge nazionale che dà requisiti uniformi, con la validità nazionale delle abilitazioni. Per le Guide Turistiche le competenze non possono che riguardare un territorio limitato.

Per il caos normativo in cui si trovano ad operare le Guide Turistiche dal 2013 e per il danno all'illustrazione del patrimonio culturale che è stato provocato, chiediamo che si riconoscano alle Guide Turistiche i motivi imperativi di interesse generale, che permettono, in base al diritto europeo, limitazioni territoriali, senza le quali la qualificazione professionale delle Guide Turistiche viene a mancare.

Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di Guida Turistica quale servizio pubblico essenziale, per il principio dell'eccezione culturale, per motivi di interesse generale quali la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, la protezione dei consumatori destinatari dei servizi, ivi compresi la loro sicurezza e incolumità, sospendere l'efficacia dell'art. 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (GU n. 1194 del 20-8-2013).

Nello specifico, della Direttiva 2006/123/CE, chiediamo di:

- **disapplicare alle Guide Turistiche l'art. 10, comma 4 (prima frase).**
- **applicare la seconda frase, in base alla quale la limitazione ad una parte di territorio è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale (fatta salva la distinzione tra "abilitazione" e "autorizzazione").**